# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE
## del 18 dicembre 2001
## che modifica per la settima volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica

*[notificata con il numero C(2001) 4382]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/904/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti del Regno Unito continua a migliorare e le misure di protezione approvate con la decisione 2001/740/CE della Commissione [3] vengono gradualmente soppresse per i prodotti di origine animale. La spedizione degli animali delle specie sensibili, pur non essendo autorizzata a partire dal territorio della Gran Bretagna, è però autorizzata a partire dall'Irlanda del Nord.

(2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica [4], modificata da ultimo dalla decisione 2001/709/CE [5].

(3) Appare opportuno che le suddette misure siano applicate anche nell'Irlanda del Nord. A tale scopo è necessario adattare alcune disposizioni in merito alla comunicazione dei centri di raccolta riconosciuti e prorogare al tempo stesso la loro validità.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2001/327/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il testo del punto 1) è sostituito dal seguente:

   «1. per "centri di raccolta riconosciuti" si intendono quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;».

2) All'articolo 2, paragrafo 1), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

   «1. Fatte salve la direttiva 91/68/CEE e la decisione 2001/740/CE della Commissione, gli Stati membri provvedono affinché gli scambi intracomunitari di ovini e caprini destinati alla riproduzione, all'ingrasso e alla macellazione siano soggetti alle seguenti condizioni:».

3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal «31 marzo 2002».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 277 del 20.10.2001, pag. 30.
[4] GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.
[5] GU L 261 del 29.9.2001, pag. 69.